



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 39/21

Lussemburgo, 16 marzo 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-28/20
Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

Secondo l'avvocato generale Pikamäe, uno sciopero organizzato dai sindacati dei piloti costituisce, in linea di principio, una circostanza eccezionale che può esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di versare compensazioni pecuniarie per cancellazione o ritardo prolungato dei voli interessati

Tuttavia, per beneficiare dell'esonero, la compagnia aerea deve provare di aver adottato tutte le misure del caso al fine di evitare tale cancellazione o ritardo

La Airhelp, società alla quale un passeggero della compagnia aerea SAS ha ceduto il suo eventuale diritto a compensazione in forza del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei¹, chiede a tale compagnia una compensazione pecuniaria di importo pari a Eur 250, per la cancellazione, lo stesso giorno, del volo previsto per il 29 aprile 2019, che tale passeggero doveva effettuare da Malmö a Stoccolma (Svezia), a causa di uno sciopero dei piloti della SAS in Norvegia, in Svezia e in Danimarca.

La SAS ritiene di non essere tenuta a versare il risarcimento richiesto, in quanto lo sciopero costituisce una «circostanza eccezionale» che non avrebbe potuto essere evitata, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Lo sciopero dei piloti è stato organizzato dai loro sindacati dopo che questi ultimi avevano posto fine, anticipatamente, al precedente contratto collettivo concluso con la SAS, che sarebbe dovuto scadere nel 2020. La negoziazione di un nuovo accordo era in corso dal marzo 2019. Lo sciopero è durato sette giorni – dal 26 aprile 2019 al 2 maggio 2019 – e ha portato la SAS a cancellare più di 4 000 voli, interessando circa 380 000 passeggeri. Secondo la SAS, si tratta di uno dei più grandi scioperi del settore del trasporto aereo mai registrato. Se ciascuno dei passeggeri avesse diritto alla compensazione forfettaria, ciò comporterebbe, secondo i calcoli della SAS, un costo di circa EUR 117 000 000.

L'Attunda tingsrätt (tribunale locale di Attunda, Svezia), adito dalla Airhelp, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato générale Priit Pikamäe ritiene, in primo luogo, che **uno sciopero indetto da un sindacato**, nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale della compagnia aerea, **al fine di esprimere rivendicazioni attinenti al miglioramento delle condizioni di lavoro**, qualora detto sciopero non sia attivato da una decisione preliminare dell'impresa, bensì dalle rivendicazioni dei lavoratori, **costituisce una «circostanza eccezionale»²**, che comporta l'esonero da responsabilità.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

² Nella sentenza Krüsemann e a. del 17 aprile 2018 ([C-195/17 e a.](#); v. anche il comunicato stampa [n. 49/18](#)), la Corte aveva deciso che non costituiva una «circostanza eccezionale» l'avvio di uno «**sciopero selvaggio**», organizzato dagli stessi dipendenti (e non già da un sindacato) quale reazione all'«annuncio a sorpresa», da parte della compagnia aerea, di una ristrutturazione dell'impresa. Alla luce delle notevoli differenze a livello di contesto fattuale, l'avvocato generale ritiene che tale valutazione non sia trasponibile alla causa in esame.

Secondo l'avvocato generale, **tale sciopero** soddisfa i due criteri definiti dalla Corte ai fini di siffatta qualificazione, in quanto esso **non è inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e sfugge al suo effettivo controllo**.

Infatti, la decisione di attivare uno sciopero viene adottata dai rappresentanti sindacali dei dipendenti nell'ambito della loro autonomia negoziale collettiva e si colloca al di fuori delle strutture decisionali della compagnia aerea interessata. Anche se lo sciopero fa parte della vita economica di qualsiasi impresa, quest'ultima non esercita alcun controllo sulle decisioni adottate da un sindacato. Ne consegue che **la compagnia aerea, di norma, non può esercitare alcuna influenza giuridicamente rilevante sul verificarsi o meno di uno sciopero, neppure quando si tratta del proprio personale**.

L'avvocato generale rileva che **gli interessi delle parti sociali sono, in linea di principio, tutelati in modo equivalente dall'ordinamento giuridico dell'Unione**. La compagnia aerea, in quanto datore di lavoro, ha il diritto e la responsabilità di negoziare un accordo con i dipendenti nell'ambito dell'autonomia tariffaria di cui beneficiano le parti sociali. Per contro, essa **non può essere considerata esclusivamente responsabile delle conseguenze derivanti dalle azioni collettive del personale**. Altrimenti, il diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei rischierebbe di essere «strumentalizzato» a fini di agitazioni sindacali.

In secondo luogo, l'avvocato generale ricorda che **una «circostanza eccezionale» esonera una compagnia aerea dall'obbligo di compensazione pecuniaria solo se questa è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso al fine di evitare la cancellazione o il ritardo prolungato del volo**. Non si può, tuttavia, pretendere che essa acconsenta a sacrifici insopportabili tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

Pertanto, secondo l'avvocato generale, **la compagnia aerea deve avvalersi di tutti i mezzi leciti per difendere i propri interessi e, indirettamente, quelli dei passeggeri, tra cui chiedere ai giudici competenti di accertare l'illegittimità delle azioni collettive e, se del caso, di disporre la cessazione**. Inoltre, **essa deve prevedere un margine di tempo sufficiente per rimediare agli eventuali imprevisti, prendere in considerazione il preavviso che ha preceduto lo sciopero indetto dal sindacato, organizzare le proprie risorse materiali e umane al fine di garantire la continuità delle operazioni e agevolare l'accesso a voli su altre compagnie**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575